



# COMUNE DI ARTA TERME

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Variante urbanistica n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C). - Esclusione della stessa dalla procedura di VAS e revoca precedenti deliberazioni n. 101/2015 e 25/2016.

**DELIBERA N°** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

Oggetto: Variante urbanistica n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C). - Esclusione della stessa dalla procedura di VAS e revoca precedenti deliberazioni n. 101/2015 e 25/2016.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale (D.C.C) n. 54 del 22.12.2005;

CHE con Decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg.) n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

CHE in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

VISTA l'istanza presentata in data 03.11.2015 dalla Società INATROG S.r.l. con sede legale a Arta Terme in Via Nazionale n. 4/B, in qualità di utilizzatrice in leasing all'uopo autorizzata, degli immobili ubicati in Arta Terme e catastalmente distinti al fg. 31 mapp. 8-185 della mappa di Arta Terme (uso commerciale – Despar), intesa ad ottenere l'accoglimento di una proposta di suddivisione in subambiti della zona H2 (insediamenti commerciali di progetto) e della relativa normativa, al fine di poter attuare successivamente il PRPC/PAC del subambito d'interesse e conseguentemente poter realizzare l'ampliamento dell'attività commerciale;

PRESO ATTO che la società richiedente, a proprie spese, ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, modifiche alla zonizzazione e alla normativa di piano (zona H2);

VISTI gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione (n. 24), a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. Relazione - Elaborati grafici - Normativa di attuazione, d.d. "marzo 2016";
2. Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente, d.d. "ottobre 2015";

RILEVATO che per i suoi contenuti la presente variante è soggetta alla procedura di cui alla L.R. 21/2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.);

APPURATO che la variante non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dalla Parte Terza – Beni paesaggistici, l'area oggetto di variante urbanistica è soggetta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente entro il limite dei 150 metri dalla sponda del T. But, peraltro già verificata ai fini della compatibilità paesaggistica; inoltre le azioni di variante non comportano modifiche che possano produrre impatti diversi e/o aggiuntivi;

DATO ATTO che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica, in riferimento ai pareri n. 50/03 e n. 150/04 già espressi dal servizio geologico, la variante in argomento non modifica le previsioni insediative contenute nel PRGC;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 che stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

VISTA la L.R. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo al comma 1, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, l'autorità

*procedente* è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

PRESO ATTO che dall'elaborato "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*" si evince, nella sostanza, che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, la presente variante n. 24 al P.R.G.C. NON determina effetti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni urbanistiche, non si ritiene necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

RITENUTO quindi di NON assoggettare alla procedura di VAS la precitata variante urbanistica e di revocare le precedenti deliberazioni giuntali n. 101/2015 e 25/2016 attinenti al medesimo oggetto;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal responsabile del servizio competente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter procedere con l'adozione della variante nel più breve tempo possibile;

Unanime, con separata votazione per quanto concerne il provvedimento ed in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del medesimo,

#### **DELIBERA**

1. per i motivi di cui in premessa, di prendere atto che la variante n. 24 al P.R.G.C., così come elaborata dal professionista arch. Fabiana Brugnoli, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

2. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il *proponente* è il servizio associato urbanistica e gestione del territorio dell'Associazione Intercomunale alta Carnia, *l'autorità procedente* è il Consiglio Comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

3. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nell'elaborato intitolato: "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*";

4. di ritenere, in rapporto alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate al P.R.G.C., non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

5. di valutare che le previsioni derivanti dalla approvazione della variante urbanistica in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;

6. di revocare le precedenti deliberazioni giuntali n. 101/2015 e 25/2016 attinenti al medesimo oggetto.

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.



# COMUNE DI ARTA TERME

Provincia di Udine

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

**PROPONENTE: Servizio Tecnico**

**OGGETTO:** Variante urbanistica n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C). -  
Esclusione della stessa dalla procedura di VAS e revoca precedenti deliberazioni n.  
101/2015 e 25/2016.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto **Sandri Manuel**, in qualità di responsabile del **Servizio Tecnico**  
del **Comune di Arta Terme**, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione succitata in ordine alla sola **Regolarità Tecnica**

ARTA TERME, 21.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Sandri Manuel**